



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°22

Oggetto: Art. 58 del D.L. n. 124/2019 – Versamenti in acconto – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2019 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 21 – 2019

Oggetto: Art. 58 del D.L. n. 124/2019 – Versamenti in acconto – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 –

Con la Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’art. 58 del Decreto in oggetto che ha introdotto novità in materia di versamenti di acconto, delle quali è stata data notizia da questa Lega con la Circolare n. 20 del 6 novembre 2019.

L’Agenzia delle Entrate specifica che sono chiamati a versare gli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP nella misura del 50% per ciascuna delle due rate previste, coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le Risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019.

Trattasi dei contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo Decreto Ministeriale di approvazione.

La disposizione riguarda, quindi, soltanto i contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (ISA), nonché i contribuenti “collegati” quali, ad esempio, i soci di Società di persone e quelli di Società a r.l. o i collaboratori di imprese familiari e, come precisato con la Risoluzione in oggetto, anche ai contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 90, ai soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e a quelli che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA

Come è noto gli ISA, di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e al Decreto MEF del 23 marzo 2018, hanno la finalità di favorire l’accesso ad un regime premiale ai contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni, titolari di partita IVA, che spontaneamente intendono collaborare ai fini di verificare, con i dati dichiarati, la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale.

Con la Circolare n. 17/E del 12 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutti i punti dei numeri sintetici di affidabilità, le finalità, la modalità di compilazione e i benefici previsti per i contribuenti che se ne avvalgono.

Per tutti gli altri soggetti, invece, non sono state previste, nel Decreto n. 124/2019, modifiche al versamento degli acconti che resta fissato in due rate, la prima pari al 40% dell’imposta dovuta e la seconda pari al 60%.

Circa la **determinazione dell’importo da versare in acconto**, si ricorda che questo è determinato o con il **metodo storico**, calcolando come base l’imposta dovuta per l’anno precedente, o con il **metodo previsionale** facendo riferimento all’imposta che si prevede sarà dovuta per l’anno, o periodo d’imposta, in corso. Se, poi, a consuntivo il versamento risulta inferiore a quello effettivamente dovuto, è opportuno integrarlo con il ravvedimento operoso per non incorrere nell’applicazione dell’intera sanzione per omesso o tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato.

Per le persone fisiche e per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare il versamento della **seconda** rata di acconto deve essere effettuato entro il **30 novembre prossimo, prorogato per quest’anno al 2 dicembre 2019.**

Per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2019, il versamento delle imposte dovute sia a saldo che in acconto – prima rata - va effettuato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, e, quindi, entro il 31 dicembre 2019. La seconda rata dell’acconto, invece, andrà versata entro l’undicesimo mese dalla chiusura del bilancio e, quindi, entro il 31 maggio 2020.